

ESCLUSIVO L'indagine sullo scandalo di ritardi e omissioni per i tamponi Covid

PANORAMA

18 novembre 2020 | Anno LVIII - N.47 (2840) |

Settimanale 3,00 euro | www.panorama.it

Austria 6,60 Euro; Belgio, Francia, Spagna, Portogallo 5,70 Euro; Germania 7,50 Euro; Svizzera 6,30 CHF; Svezia 5,50 SEK; Svizzera C.T. 6,00 CHF; U.S.A. (Via aerea New York) 9,50 USD; Canada 12,00 Can. - P.I. SpA - Sped. in A.P. Aut. MBPA/LO-MO/006/A.P./2019 - Periodico BOC - C/RM



Un Papa di nome Marx

Combatte il capitalismo.

Aprire all'immigrazione.

Sostiene i matrimoni omosessuali.

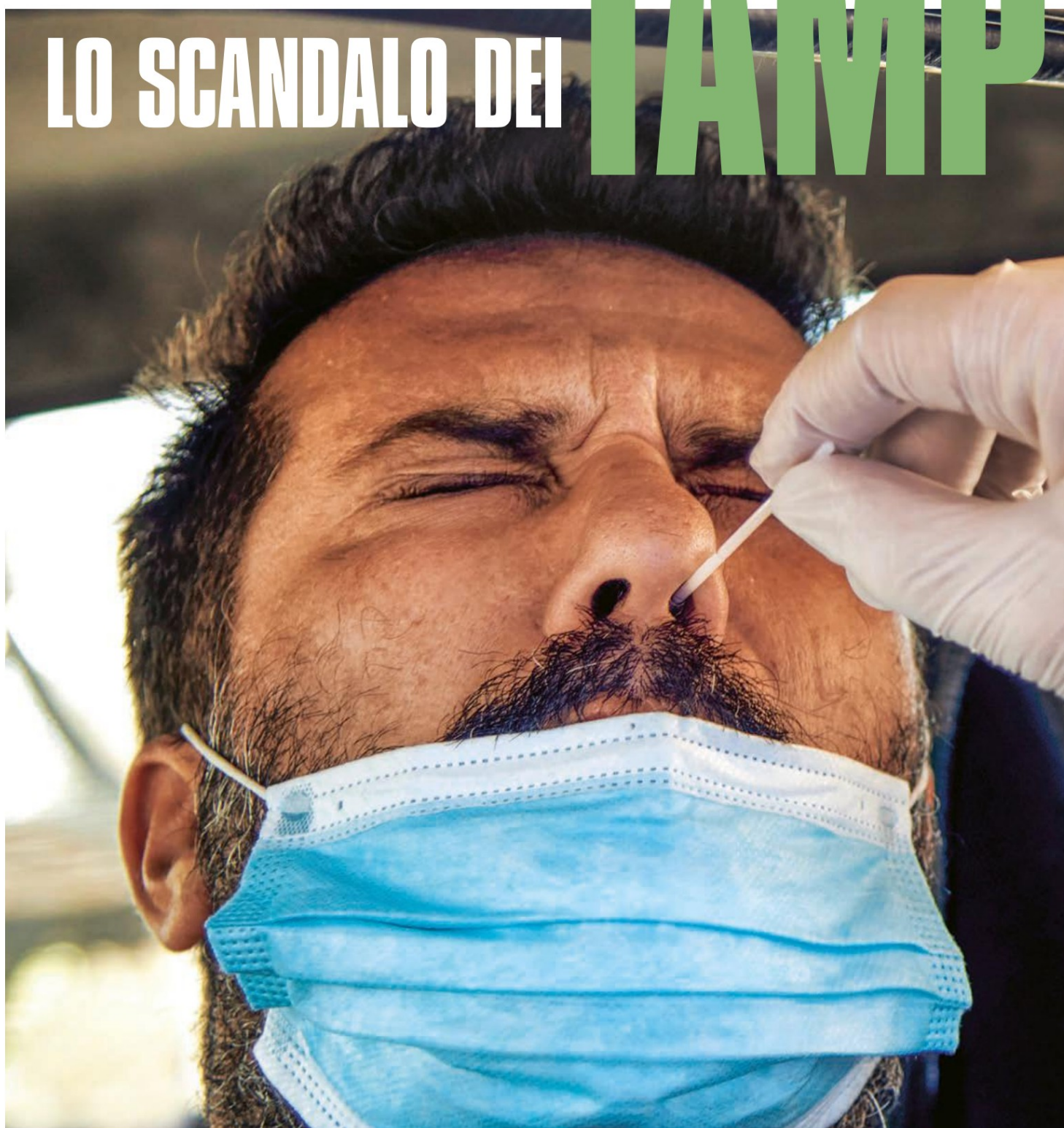
E guida la potente diocesi tedesca
di Monaco di Baviera.

Alla vigilia dell'incontro di Assisi,
cruciale per la politica della Chiesa,
ecco chi è **Reinhard Marx**, il cardinale
che sussurra a Papa Francesco.

E che domani potrebbe
prendere il suo posto.

LO SCANDALO DEI

TAMP



TAMPONI PERDUTI

La Procura generale di Brescia ha deciso di avocare a sé l'inchiesta sui ritardi e le omissioni nella lotta al virus, dopo che altri tribunali l'avevano archiviata. Emerge così che i provvedimenti presi dal governo e dal commissario Arcuri non furono dettati dalla situazione d'emergenza.

di Antonio Rossitto

Da mesi, le procure di mezza Italia aprono svogliatamente e chiudono lestamente fascicoli sulla gestione governativa dell'emergenza. Clienti e avvocati continuano a collezionare rinvii e archiviazioni. Anche a Cremona era andata così. Quell'esposto sul mancato approvvigionamento di tamponi stava per finire in archivio. Ma la Procura generale di Brescia, lo scorso 5 novembre, ha tolto l'indagine ai colleghi. E adesso proprio quell'atto di avocazione sembra annunciare un'inchiesta sui ritardi e le omissioni nella lotta al coronavirus. La Procura di Cremona aveva iscritto il procedimento nel registro dei «fatti non costituenti notizia di reato»: il cosiddetto modello 45. E il 30 luglio 2020 aveva disposto l'archiviazione, senza nemmeno passare dal gip: «I provvedimenti assunti dal governo e dal commissario straordinario sono senz'altro catalogabili come scelte politiche dettate dalla situazione emergenziale».

Il sostituto procuratore generale di Brescia, Anna Emilia Caccamo, è di tutt'altro avviso. Le «notizie di reato» ipotizzate dall'esposto sarebbero invece chiarissime: epidemia colposa, omicidio colposo, lesioni colpose, abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio. Certo, per il momento restano a carico di ignoti. O meglio, di «persone da individuare». Tra cui i politici. «Trattandosi di atti e provvedimenti del

presidente del Consiglio e/o del ministro competente, deve trovare applicazione l'art. 96 della Costituzione» spiega Caccamo nell'atto di avocazione, controfirmato dal procuratore generale, Guido Rispoli. Adesso, dunque, il fascicolo sarà trasmesso al Tribunale dei ministri competente. Il primo indizio che fa pensare all'apertura di una vera inchiesta. Che partirebbe, tra l'altro, proprio dall'ufficio giudiziario più autorevole di una delle province più martoriate nella prima fase dell'epidemia. Brescia, appunto.

Tutto comincia lo scorso 21 maggio. L'avvocato Giancarlo Cipolla presenta un esposto per conto di Giovanna Muscetti. Lei è una manager milanese. La scorsa primavera s'è adoperata per trovare l'indispensabile: test, mascherine, software e perfino un reparto Covid prefabbricato. Donazioni partite spesso dalla Cina e finite negli ospedali lombardi. Muscetti racconta: «Da volontaria, mi sono scontrata con un'incredibile inerzia, seguita da errori e sottovalutazioni». Così, sei mesi fa, parte la denuncia. Cipolla ricostruisce quel convulso periodo. A partire dal caos dei tamponi. Mentre a metà marzo mezzo milione di test prodotti in Italia finisce all'estero, governatori e assessori regionali denunciano sbalorditive lentezze. Mancano anche i reagenti. Ma perché nessuno, nelle settimane precedenti, ha sequestrato tutti i tamponi reperibili sul mercato nazionale? Eppure, spiega l'avvocato, bastava un'ordinanza. Come quella emanata dallo stesso commissario all'emergenza, Domenico

EPIDEMIA COLPOSA

Le notizie di reato del sostituto procuratore generale di Brescia per il momento sono a carico di ignoti. O meglio di «persone da individuare», tra cui molti politici.

Getty Images

Arcuri, il 19 marzo 2020. Quando decide di richiedere il farmaco di un'azienda lombarda usato per sedare i pazienti in terapia intensiva.

Alle carenze e ai ritardi si aggiunge una circolare del ministero della Sanità, datata 9 marzo 2020: stabilisce che il tampone può essere eseguito solo ai pazienti con infezione respiratoria acuta grave e a chi è stato a stretto contatto con positivi o sospetti contagiati. Una posizione che ricalca le convinzioni di Walter Ricciardi: comandante in capo dei consulenti del ministro, Roberto Speranza. A fine febbraio, il professore si scaglia contro i test di massa per gli asintomatici ordinati in Veneto, a Vo' Euganeo: «Un errore» assicura «che ha portato confusione e allarme sociale».

Peccato che, nel piccolo centro del Padovano, lo screening di massa si riveli salvifico. Il 22 marzo 2020, dopo che l'Italia ha superato la Cina per numero di contagi, Ricciardi dunque rettifica. Tamponi anche a chi non ha i sintomi, ordina: «Partiamo dalla prossima settimana».

Qualche giorno più tardi, il 3 aprile 2020, anche il ministero della Salute recepisce la brusca sterzata. Così modifica quei criteri, in vigore da quasi un mese. Un mese in cui, intanto, hanno perso la vita migliaia di persone. Ma da quel momento, informa una nuova circolare, bisogna invece dare massima priorità ai test. Infine, con usuale surplace, arriva persino Arcuri: l'11 maggio 2020 pubblica la «richiesta di offerta» per kit diagnostici e reagenti.

L'esposto viene inviato ad alcune procure lombarde. La prima ad accantonare tutto è, appunto, quella di Cremona. Il 30 luglio 2020 dispone l'archiviazione: tutti i provvedimenti adottati dal governo e dal commissario sono stati «scelte politiche». Non si possono nemmeno configurare reati. Lo stato emergenziale sarebbe quindi un inscalfibile scudo giudiziario. Non serve nemmeno passare dal giudice per le indagini preliminari, il faldone deve andare direttamente in archivio. Il 1° settembre 2020 l'avvocato milanese presenta però istanza di avocazione alla Procura generale di Brescia, che «vigila» proprio sugli inquirenti cremonesi. I pm avevano l'obbligo di esercitare l'azione penale, sostiene l'avvocato. E avevano

UNA DENUNCIA CHE SCOTTA
L'esposto che denuncia le carenze e i ritardi nella lotta all'emergenza Covid. La Procura di Cremona aveva archiviato il procedimento, ma la Procura generale di Brescia ha dato il via libera.

N. 2517/2020 prot.



PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

ATTO DI AVOCAZIONE

Procedimento N. 622/20 mod. 45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona a carico di persone da individuare

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, relativo agli esposti presentati da [redacted] assistita e difesa dall'Avv. Giancarlo Cipolla del Foro di Milano, e [redacted] nel [redacted] di persone da individuare per fatti astrattamente riconducibili alle violazioni degli artt. 323, 324, 328, 422, 438, 452, 575, 582, 589, 593, 674 c.p., nonché l'istanza di avocazione presentata a questo Ufficio dall'Avv. Giancarlo Cipolla in data 12.09.2020 e la nota del 12.10.2020 a cura del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona in risposta alla richiesta di informazioni di questo Ufficio in data 6.10.2020.

Rilevato che il procedimento è stato iscritto nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato e che in data 30.07.2020 il Pubblico Ministero ha disposto l'invio degli atti all'archivio e "non emergendo fatti aventi rilevanza penale" poiché "i provvedimenti assunti dal Governo e dal Commissario Straordinario durante l'emergenza Covid sono senz'altro catalogabili come scelte politiche dettate dalla situazione emergenziale e, pertanto, di per sé, non sono idonee a configurare fatti di reato".

Osservato che dall'esame degli esposti, perfettamente sovrapponibili, e dal riscontro normativo della legislazione di emergenza può ricavarsi, in sintesi, quanto di seguito:

Il giorno 16.03.2020, in piena epidemia da Covid 19, con stato di emergenza deliberato dal governo il 31.01.2020, dalla base americana di Aviano è partito un aereo carico di mezzo milione di tamponi (kit per la rilevazione del contagio da Covid-19) prodotti dall'azienda bresciana Copan Diagnostics s.p.a. e diretto negli USA (aeroporto di Memphis);

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/402 del 14.03.2020 vincolava, per sette settimane, l'esportazione di dispositivi di protezione individuale all'autorizzazione (preventiva) delle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore stabilisce;

Il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, in materia di misure per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 conferiva (a.t. 122) al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e al Commissario Straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprietà, tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici;

Da evidenze cliniche valorizzate da autorità sanitarie è emerso un collegamento



IL MINISTRO CHE CI RIPENSA
Il ministro della Salute Roberto Speranza ha cambiato più volte posizione sull'effettuazione dei tamponi a chi è senza sintomi di Covid.

anche l'obbligo di rimettere gli atti al Tribunale dei ministri di Cremona.

Tesi accolte. Lo scorso 5 novembre arriva l'avocazione. «È una decisione che offre un'esemplare lezione di indipendenza e autonomia della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato» commenta Cipolla. Un caso più unico che raro, insomma.

Ma nelle tre pagine firmate da Caccamo e Rispoli si va ben oltre la censura procedurale. «Dall'esame dell'esposto e dal riscontro normativo della legislazione d'emergenza si può

ricavare quanto segue...» premettono i magistrati di Brescia prima di elencare i «fatti storici». A partire proprio da quel volo, carico di tamponi prodotti in Italia, partito il 16 marzo dalla base militare di Aviano e diretto a Memphis, negli Stati Uniti.

Ma proprio due giorni prima, il 14 marzo 2020, veniva approvato il regolamento di Esecuzione dell'Unione europea. Vincolava, per 6 settema-

tra mancata esecuzione del tampone e quindi mancato tempestivo accertamento della patologia da infezione di Covid 19 e difetto di prestazione della cura corretta, con possibile derivazione causale di decessi per polmonite e/o embolia polmonare e arresto cardiocircolatorio nella nota abnorme misura rilevata nei primi mesi del 2020; Peraltro, con circolare del Ministero della Salute del 9.03.2020, è stato raccomandato di effettuare il tampone per la ricerca del virus SARS COV 2 nei soli casi di pazienti con infezione respiratoria acuta e/o a contatto con caso probabile o confermato di Covid 19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

Con circolare del Ministero della Salute 1.04.2020 prot. N. 11285 (indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid 19 riguardanti il settore funerario, cimiteriale e di cremazione) è stato, inoltre, raccomandato di evitare le autopsie e/o i riscontri diagnostici sui cadaveri nei casi conclamati di Covid 19;

La richiesta di offerta per kit e reagenti per la rilevazione della infezione da Covid 19, pubblicata sui siti della Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute, Protezione Civile e sulla piattaforma di gestione degli acquisti del Commissario Straordinario, risale al successivo 11.05.2020 - diversi mesi dopo la delibera dello stato di emergenza -

I fatti storici descritti negli esposti sono suscettibili nell'ambito di determinate fattispecie criminose astratte, in particolare in quelle previste e punite dall'art. 452 in relazione all'art. 438 c.p. (epidemia colposa), 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), 323 e 328 c.p. (abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio). Gli esposti in esame costituiscono perciò una "notizia di reato" e non si limitano a proporre una indefinita ipotesi di reato.

Il procedimento andrà allora iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p.: con riguardo al procedimento per il quale è stato disposto l'invio in archivio da parte del Pubblico Ministero, una analoga richiesta al GIP (la richiesta di archiviazione non è infatti condizionata dal previo adempimento dell'obbligo di reiscrizione a mod. 21 e al GIP non è riconosciuto sindacato sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro, Cass. S.U. n. 34356 del 22.11.2000; n. 40538 del 24.09.2009).

Tuttavia, nel caso specifico, trattandosi di atti e provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o del Ministro competente, deve trovare applicazione l'art. 96 della Costituzione, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, la legge n. 1 del 16.01.1989, art. 4 - 11, che è quanto è stato rappresentato al Procuratore della Repubblica procedente con nota di questo Ufficio in data 6.10.2020.

Il Pubblico Ministero cremonese non ha proceduto né alla configurazione di ipotesi di reato, pur solo a carico di ignoti, né ad iscrizioni a Registro Mod. 21, atteso che a specifica richiesta Pubblico Ministero comunicato al denunciante. Si delineano, pertanto, le condizioni per procedere ad avvocazione ex art. 412 comma primo e 413 c.p.p. delle indagini preliminari correlate alle fattispecie di reato di cui agli anzi detti art. 452 in relazione all'art. 438 c.p. (epidemia colposa), 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), 323 e 328 c.p. (abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio).

Merita solo un cenno il principio, noto e risalente, stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in materia (sentenza n. 34536 del 11.07.2001), secondo cui "qualora il Pubblico

ne, l'esportazione dei dispositivi di protezione individuale alla preventiva autorizzazione dello Stato. La Procura generale conclude: «Secondo la normativa vigente era stato conferito al capo del dipartimento della Protezione civile e al commissario straordinario il potere di disporre la requisizione in uso o in proprietà, tra i vari beni, di presidi sanitari medico-chirurgici».

E visto che Arcuri sarà nominato solo qualche giorno dopo, eventuali responsabilità ricadrebbero su Angelo Borrelli, gran capo della Protezione civile in quel momento. Era lui che poteva, e forse doveva, fermare quel carico per destinarlo alla sanità italiana. I magistrati bresciani, infatti, riportano anche le «evidenze cliniche sulla mancata esecuzione del tampone e quindi dal mancato tempestivo accertamento della patologia». Errori che potrebbero aver causato i morti per polmonite, embolia polmonare e arresto cardiocircolatorio «nella abnorme misura rilevata nei primi mesi del 2020».



IL COMMISSARIO IN RITARDO
Il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ha fornito tamponi, respiratori e banchi a rotelle alle scuole in tempi biblici.

Ministero, dinanzi ad un atto costituente notizia di reato, abbia omissso l'iscrizione nel registro modello 21 ovvero l'abbia eseguita a modello 45, c.d. pseudonotizie di reato, il Procuratore Generale ha facoltà di avocare le indagini, principio attuale anche in seguito alla legge 103 del 23.06.2017 ed alla risoluzione del CSM n. 8767 del 18.05.2018, nonché più di recente oggetto di raccomandazione nella nota del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione prot. N. APP 4 del 3.06.2019 (secondo cui "il controllo sui modelli 45 costituisce uno degli aspetti nevralgici dell'azione del Procuratore della Repubblica e, in 45 sono suscettibili di avvocazione").

Visto l'art. 412 comma 1 c.p.p.

DISPONE

L'avvocazione delle indagini preliminari di cui al procedimento indicato in epigrafe è correlata alle fattispecie di reato di cui all'art. 452 in relazione all'art. 438 c.p. (epidemia colposa), 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), 323 e 328 c.p. (abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio) e la formazione di relativo fascicolo a carico di persone da individuare.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ed al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell'art. 70, comma 6, R.D. 30.01.1941 n. 12. Si comunichi al Difensore dell'esponente, Avv. Giancarlo Cipolla del Foro di Milano.

Brescia, 5 novembre 2020



Il Procuratore Generale
Rita Anna Emilia Caccamo - Sost.

Vitt-

Brescia, il 5.11.2020

Il Procuratore Generale della Repubblica
Dott. Guido Rispoli

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA**

Depositato in Segreteria oggi 5 NOVEMBRE 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Sica

3

La Procura generale evidenzia pure la circolare di inizio marzo che imponeva il tampone solo per i casi gravi o i contatti sospetti. Così come quella dell'1 aprile, che raccomandava di evitare le autopsie sui cadaveri dei morti per Covid. Infine, Caccamo e Rispoli ricordano la tardiva «richiesta di offerta» per kit e reagenti del commissario straordinario: «Risale al successivo 11 maggio, diversi mesi dopo la delibera dello stato di emergenza». Due settimane più tardi, l'interessato viene convocato per un'audizione dalla commissione Affari sociali di Montecitorio.

Perché, dunque, l'Italia non fa abbastanza tamponi? Soprattutto per «l'organizzazione dello Stato, sostanzialmente federalista, nella gestione della sanità» giura Arcuri. Già: quando c'è di mezzo il commissario, la colpa è sempre degli altri. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA